



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (PTPCT)**

2021-2023

Adempimenti ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* - (GU n. 265 del 13-11-2012).

* * * * *

Adempimenti ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* - (GU n. 80 del 5-4-2013).

Approvato dall'Organo Amministrativo in
data 31/03/2021 su proposta del Resp.le
Prevenzione Corruzione Trasparenza

* * * * *

Adempimenti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* - (G.U. n. 140 del 19 giugno 2001).

STORICO MODIFICHE

VERSIONE (V) - REVISIONE (REV)	DATA	RPCT
V.01 - ADOZIONE	31/03/2015	CIRO MIGLIACCIO
V.02 - REV. 1	29/01/2016	CIRO MIGLIACCIO
V.03 - REV. 2	26/01/2018	CIRO MIGLIACCIO
V.04 - REV 3	30/01/2020	CIRO MIGLIACCIO
V.05 - ADOZIONE	31/03/2021	CIRO MIGLIACCIO



ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE

- E.V.I.	-	Energia Verde Idrica S.p.A.
- C.I.S.I.	-	Consorzio Intercomunale Servizi Ischia
- RPC	-	Responsabile della prevenzione della corruzione
- RT	-	Responsabile della trasparenza
- RPCT	-	Resp.le della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- DFP	-	Dipartimento della Funzione Pubblica
- P.N.A.	-	Piano Nazionale Anticorruzione
- PTPCT	-	Piano Triennale per la Prev. della corruzione e della trasparenza
- PTTI	-	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità



Sommario

INTRODUZIONE	5
L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO	9
PROCESSO DI ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 2021 2023 DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)	10
OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE	12
TITOLO 1 - INDICE DELLE FONTI E PRASSI AMMINISTRATIVA	16
TITOLO 2 – CENNI DI STORIA SOCIETARIA	18
TITOLO 3 - IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	20
TITOLO 4 - OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO	23
TITOLO 5 – COMPITI DEI PRINCIPALI ATTORI	24
5.1. Attori esterni del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza.....	24
5.2. Attori interni del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza.....	24
TITOLO 6 – ANALISI DI CONTESTO: FINALITÀ ED OBIETTIVI	27
6.1. Il contesto esterno.....	27
6.2. Il contesto interno.....	28
TITOLO 7 – MAPPATURA DEI PROCESSI	30
TITOLO 8 - GESTIONE DEL RISCHIO	31
8.1 Le aree di rischio generali.....	31
8.2 Aree di rischio specifiche.....	31
8.3 Modalità di valutazione delle aree di rischio.....	31
8.4 Il trattamento del rischio.....	33
8.5 Monitoraggio e riesame.....	34
8.6 Consultazione e comunicazione.....	35



TITOLO 9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	36
TITOLO 10 - MECCANISMI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	37
TITOLO 11 - IL PIANO DELLA TRASPARENZA.....	40
TITOLO 12 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA TRASPARENZA .	41
TITOLO 13 - APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA TRASPARENZA ALL'INTERNO DELLA ENERGIA VERDE IDRICA S.p.A.	43
TITOLO 14 - COMPITI DEL “RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” IN FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA	45
TITOLO 15 – L'ACCESSO CIVICO	46
TITOLO 16 - RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE N. 190/12 E 33/2013... 	47



INTRODUZIONE

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, si identifica con la volontà di adottare strumenti volti a prevenire e a reprimere con mezzi adeguati il fenomeno dilagante della corruzione e dell’illegalità nelle amministrazioni prevedendo l’adozione di una serie di misure di contrasto del fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. Lo strumento principale è il piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, strumento volto a dimostrare come l’ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti.

La riforma, tesa ad implementare l’apparato preventivo e repressivo contro l’illegalità nella pubblica amministrazione, corrisponde all’esigenza di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi e insidiosi.

Le disposizioni recate dai commi dell’articolo 1 pongono nuovi obblighi ed adempimenti per le amministrazioni pubbliche, modifiche espresse a leggi vigenti, deleghe legislative e rinvii ad atti secondari. Le misure repressive che la legge vuole assicurare sono attuate grazie a modifiche del codice penale.

La legge sulla riforma della corruzione si ispira alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta *“Convenzione di Merida”*, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall’Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110.

A seguito dell’adesione alla Convenzione di Merida è stata istituita la CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) divenuta ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ex art. 5 L. n. 125/2013 con il compito di dettare indirizzi al dipartimento della funzione pubblica e di predisporre il piano nazionale anticorruzione.

La legge 6 novembre 2012 n. 190 ai commi 60 e 61 rimanda alla Conferenza unificata la definizione degli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici **e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.**

La Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 non ha disposto nulla di specifico in ordine alle modalità di attuazione agli enti predetti, mentre il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla CIVIT ha dedicato alcuni passaggi di chiarimento ed al punto 1.3 precisa che i contenuti del PNA si rivolgono anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Su questo aspetto l’ANAC precisa nuovamente nel PNA 2016 gli obblighi delle società in controllo pubblico, in seguito alle modifiche legislative che sono state apportate con il decreto



legislativo 25 maggio 2016 n. 97 e che vengono dettagliate nei paragrafi seguenti. Infine, ulteriore conferma degli obblighi delle società in controllo pubblico viene esplicitata nella delibera ANAC n. 1134 del 8/11/2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" che sostituisce integralmente la precedente determinazione n. 8/2015 in seguito all'avvento di numerose e significative modifiche normative.

Tra i decreti adottati in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'articolo 1 della precitata legge n. 190/2012, sono rilevanti, ai presenti fini:

- ✓ Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in vigore dal 4 maggio 2013, che ha dettato disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
- ✓ Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Rilevanti ai fini della predisposizione dei PTPCT sono anche le linee guida approvate dall'ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) e quelle riguardanti il procedimento di accertamento delle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del RPCT.

Per quanto riguarda le recenti modifiche legislative, il D. Lgs. n. 97/2016 prevede il riferimento all'articolo 2-bis del D. Lgs. 33/2013 nella L. 6 novembre 2012 n. 190 in cui si legge che "Il Piano nazionale anticorruzione", adottato dall'ANAC, "costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni [...] ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [...]."

Nell'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013, così come introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, sono comprese le società in controllo pubblico che non dovrebbero quindi adottare il PTPC ma solo integrare il documento redatto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC specifica che, nel caso in cui nelle suddette società non si applichi il D. Lgs. n. 231/2001, le medesime sono tenute ad adottare un PTPCT ai sensi della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. Le recenti e suddette linee guida approvate da ANAC riguardanti le società in controllo pubblico ribadiscono che tali società sono tenute al rispetto della normativa sulla trasparenza sia per quanto riguarda la loro organizzazione sia al complesso delle attività svolte. Per quanto riguarda invece l'adozione di un vero e proprio PTPCT, **le linee guida confermano che le società in controllo pubblico possono esplicitare le misure anticorruzione in una specifica sezione del documento relativo al modello organizzativo basato sul D. Lgs. 231/2001** (quando adottato). EVI S.p.A., seppur rifacendosi a tale modello, non lo ha ancora adottato. **Per quanto appena esposto, in assenza del modello 231, la società non adotta un vero e proprio PTPCT, ancorché questo sia il "nomen" del corrente documento, ma "un documento contenente le**



misure di prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa”¹.

Con la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 erano state impartite nuove indicazioni operative focalizzando l'attenzione sui processi di gestione del rischio della corruzione. Per essere efficaci, le misure anticorruzione devono essere concrete e sostanziali. Per questo le amministrazioni devono rafforzare la metodologia di composizione del piano anticorruzione prevedendo un'analisi del contesto esterno ed interno effettiva ed una mappatura dei processi che deve essere effettuata su tutta l'attività svolta dall'amministrazione o dall'ente di diritto privato in controllo pubblico, quindi non solamente con riferimento alle cosiddette «aree obbligatorie» ma anche a tutte le altre aree di rischio individuate.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 mantiene l'impostazione della gestione del rischio con particolare riferimento alle caratteristiche delle misure riferite sia alle aree obbligatorie che a quelle specifiche che ogni ente dovrebbe individuare al suo interno.

Si registrano invece alcune novità in merito al rafforzamento del ruolo del RPC e degli organi di indirizzo politico. Inoltre, il PNA 2016 specifica l'importanza che le pubbliche amministrazioni adottino delle misure di prevenzione alla corruzione oggettive (ovvero soluzioni organizzative che tendano a ridurre il rischio corruttivo e l'insorgenza di eventi corruttivi) e soggettive (ovvero atti per garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici nei processi decisionali).

I recenti aggiornamenti legislativi prevedono che il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità non costituisca più un documento separato ma che sia parte di una sezione specifica del PTPC, nel quale devono quindi essere individuate le misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Il PNA 2017 dopo una premessa di carattere generale in cui espone gli esiti della valutazione dei PTPC 2017- 2019 effettuate su un campione di 577 amministrazioni si concentra su specifiche tipologie di amministrazioni con l'ottica di offrire un supporto alle stesse. Nella premessa l'Autorità, prendendo spunto dall'analisi dei PTPC valutati, suggerisce misure per rafforzare e migliorare le varie parti di cui il PTPC si compone.

Il nuovo PNA 2019 è concepito, secondo l'idea di ANAC, con l'obiettivo di evitare la standardizzazione dei piani.

Per fare questo, data la mappatura dei processi/procedimenti, la valutazione del rischio non potrà più avvenire attraverso l'utilizzo della scheda di cui all'allegato 5 messo a disposizione da ANAC stessa.

L'ANAC ha infatti superato la valutazione standardizzata dei rischi che si basava sulla compilazione della citata tabella. Sul punto l'ANAC riferisce testualmente *“che l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire”*.

¹ ANAC, Delibera n. 1064 del 13.11.2019, Piano Nazionale Anticorruzione 2019, p.112.



Tale strumento va sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta basata sul c.d. contesto esterno ed interno:

- il contesto esterno si riferisce alle caratteristiche dell'ambiente sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare.
- il contesto interno si riferisce alla propria organizzazione.

Ebbene, il Piano dovrà, attraverso questa analisi, provvedere ad una concreta descrizione dei processi per poi essere calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di valutazione.

Il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nell'allegato 1 al PNA 2019 ("Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi") è applicato gradualmente con l'adozione del presente PTPCT 2021-2023.

Ciò premesso, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i Dipendenti e collaboratori interni ed esterni della Energia Verde Idrica S.p.A. .

Il presente Piano, da pubblicare sul sito internet aziendale, è stato adottato dall'Organo Amministrativo aziendale su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche "Responsabile"). Lo stesso, sarà trasmesso in modalità elettronica agli azionisti societari (Consorzio Intercomunale Servizi Ischia – brevemente detto C.I.S.I. – e Comune di Procida) oltre che alle amministrazioni comunali consorziate.

I destinatari del PTPCT e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sono il personale in servizio presso l'Azienda e tutti i soggetti esterni che entrano in contatto con la stessa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, consulenti, esperti, titolari di contratti per lavori, servizi e/o forniture, componenti del Collegio Sindacale, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

L'iter che ha portato alla predisposizione dell'aggiornamento 2021 – 2023 al PTPCT della EVI S.p.A. si è sviluppato secondo un progetto articolato nelle seguenti fasi:

Le cinque fasi che caratterizzano il progetto sono costituite da:

1. Analisi del contesto (esterno / interno);
2. Valutazione del rischio;
3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. Programmazione monitoraggio e riesame
5. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.



L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Presidente dell'Autorità, con comunicato del 2 dicembre 2020, recante *“Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 - Differimento al 31 marzo 2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione”*, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha partecipato ai RPCT che il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

Per le stesse motivazioni legate all'emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell'Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.



PROCESSO DI ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 2021 2023 DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

1.1. Data e documento di approvazione dell'aggiornamento al P.T.P.C.T.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Energia Verde Idrica S.p.A. per il periodo 2021/2023 è stato approvato dall'Organo Amministrativo in data 31/03/2021.

1.2. Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione dell'aggiornamento al P.T.C.P.T. sono:

- i. L'Organo Amministrativo che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C.T. e ad aver nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- ii. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza che ha proposto all' Organo Amministrativo l'adozione del presente aggiornamento. Inoltre, il suddetto Responsabile, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione; verifica l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; verifica, d'intesa con il dirigente/funziario responsabile di posizione organizzativa competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione; individua il personale da inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell'attività svolta; entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette la relazione di cui sopra all' Organo Amministrativo oppure, nei casi in cui l' Organo Amministrativo lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività svolta;
- iii. tutti i Responsabili di Area / Servizio / Ufficio e/o responsabili di posizione organizzativa per l'area di rispettiva competenza svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell'autorità giudiziaria; partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; propongono misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; osservano le misure contenute nel piano;
- iv. tutti i dipendenti aziendali partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile di posizione organizzativa ed al RPCT ; segnalano casi di personale in conflitto di interessi;
- v. collaboratori a qualsiasi titolo dell'azienda osservano le misure contenute nel presente piano e segnalano le situazioni di illecito.



In particolare, al fine di addivenire ad una completa mappatura dei processi aziendali con il coinvolgimento dei titolari di posizione organizzativa, tutti i titolari di servizio e/o ufficio aziendale sono stati sollecitati ad individuare e descrivere i processi di propria competenza.

Entro i termini assegnati, 19 marzo 2021, non sono pervenute tutte le relazioni richieste, e ciò, ha influito sul processo complessivo di mappatura dei processi rideterminando complessivamente la tempistica di completamento dell'analisi.

1.3. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- l' ANAC che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- le Amministrazioni Comunali vigilanti.

1.4. Fase partecipativa (consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - PTPC 2021-2023 della Energia Verde Idrica S.p.A. in liquidazione)

Al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzando forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, con specifico Avviso Pubblico, rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio, si è inteso ricevere contributi finalizzati ad un'ottimale individuazione delle misure preventive anticorruzione.

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, gli stakeholders (portatori d'interesse) sono stati invitati a presentare proposte, suggerimenti ed osservazioni di cui l'azienda avrebbe potuto tenere conto in sede di approvazione definitiva del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023.

Alla data di scadenza della consultazione (15 marzo 2021) non sono pervenuti suggerimenti.



OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.

I seguenti obiettivi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sono stati adottati dall'Organo Amministrativo con Determinazione n. 7 dell'11 marzo 2021.

OBIETTIVO STRATEGICO n. 1

Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Azienda

Descrizione:

Promozione dell'utilizzo degli strumenti e delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente (legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n.39/2013) e dal Piano Nazionale Anticorruzione.

L'introduzione di una normativa volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità ha inciso sulla conformazione aziendale, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dei processi aziendali al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività aziendale. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico dell'EVI S.p.A. che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali aziendali, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di effettive e concrete misure di prevenzione.

In questa logica, si è dato avvio ad una nuova fase aziendale di analisi e descrizione dei processi attualmente in essere per addivenire ad una riscrittura degli stessi in chiave preventiva dei fenomeni corruttivi.

OBIETTIVO STRATEGICO n. 2

Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità

Descrizione:

Miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi.

In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza l'EVI S.p.A. intende elevare l'attuale livello della trasparenza da attuare nel corso del prossimo triennio di programmazione, tramite l'individuazione di "dati ulteriori" da pubblicare rispetto a quelli obbligatori previsti dalla normativa. Particolare attenzione, poi, deve essere data all'istituto dell'accesso civico così come novellato dal D.Lgs. n.97/2016, valutando, in base all'impatto che esso avrà sugli uffici, la promozione di adeguati interventi organizzativi.

Nell'ambito di tale obiettivo, sarà da valutare la previsione di azioni volte al miglioramento della qualità dei dati pubblicati nel senso che, oltre alla necessità di pubblicare i dati in formato di tipo aperto, deve essere garantito, anche, il costante aggiornamento, la tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate.

Nel breve periodo gli obiettivi che le funzioni competenti dovranno perseguire in materia di trasparenza riguardano, in particolare, la revisione/integrazione della pagina "Società Trasparente" del sito aziendale, per uniformarla agli obblighi di legge, anche attraverso la trasmigrazione dei dati su portale dedicato. Dovranno, in ogni caso, essere individuate le



modalità organizzative per consentire ai singoli responsabili della pubblicazione dei dati l'adempimento dell'obbligo in totale autonomia preservando la funzione di controllo in capo al RPCT aziendale.

OBIETTIVO STRATEGICO n. 3

Whistleblowing

Descrizione:

Implementazione di una piattaforma certificata AGID che costituisca software di riferimento in tema di Whistleblowing.

Con la piattaforma si dovranno regolamentare le procedure atte ad incentivare e proteggere le segnalazioni degli illeciti, in linea con il dettato normativo e linee guida ANAC, consentendo agli operatori di effettuare segnalazioni di illeciti con la garanzia di estrema riservatezza.

Nel pieno rispetto della normativa (legge 179/2017, linee guida ANAC, art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – Legge 231), segnalante, responsabile o organismo di vigilanza dovranno poter accedere alla propria area riservata tramite piattaforma gestionale.

OBIETTIVO STRATEGICO n. 4

Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità a mezzo formazione del personale.

Descrizione:

In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 e della Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 deve essere assicurata anche negli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente.

Anche per questi enti, nell'alveo dei quali rientra l'EVI S.p.A., la formazione rappresenta una leva strategica per assicurare la prevenzione della corruzione.

È pertanto fondamentale avviare un percorso formativo generalizzato per tutti i dipendenti, un percorso specifico per responsabili di funzione ed uno specifico percorso dedicato al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

RISORSE FINANZIARIE

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati è assegnato al RPCT, per l'anno 2021, la complessiva somma di € 5.000,00 oltre IVA, salvo eventuali integrazioni in corso di gestione.



Energia Verde Idrica S.p.A. in liquidazione

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio CISI ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.



Energia Verde Idrica S.p.A. in liquidazione

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio CISI ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

PARTE PRIMA

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER GLI ANNI 2021 – 2023



TITOLO 1 - INDICE DELLE FONTI E PRASSI AMMINISTRATIVA

Si riportano di seguito le fonti normative vigenti in materia di anticorruzione, rispettivamente in ambito internazionale e nazionale, ed i fondamentali atti di prassi amministrativa emanati in materia.

Fonti normative di ambito internazionale:

- ❖ Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116;
- ❖ Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.

Fonti normative di ambito nazionale:

- ❖ Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- ❖ legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- ❖ decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- ❖ decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- ❖ decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

A livello di prassi amministrativa, assumono rilievo i seguenti atti:

- ❖ decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, recante "Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- ❖ circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 di data 25 gennaio 2013;
- ❖ circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 di data 19 luglio 2013;
- ❖ linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012;
- ❖ intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge n. 190/2012, sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;
- ❖ Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi della legge n. 190/2012 ed approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72 di data 11 settembre 2013;
- ❖ Determinazione ANAC n. 8 del 17/06 2015 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 152 del 3 luglio 2015) recante «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli



enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;

- ❖ Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 267 del 16 novembre 2015) recante Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- ❖ Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11 2017 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 284 del 5 dicembre 2017) recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- ❖ Delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017 recante Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- ❖ Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 recante Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Si riportano, infine, le seguenti circolari:

- ❖ Circolare FederUtility 20 dicembre 2012 n. 03510/AG Prot. N. 1405/GC.
- ❖ Circolare CONF SERVIZI 10 febbraio 2014 prot. N. 016/2014/D/gg;
- ❖ Circolare CONF SERVIZI 8 aprile 2014 prot. N. 038/2014/D/gg;
- ❖ Circolari Utilitalia n. 00031/AG del 26 giugno 2015 - Circ. n. 00060/AG del 17 luglio 2015 - Federutility prot. n. 4432/AG e Federambiente prot. n. 377/GC/dm del 17 aprile relativamente a Determina dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 17 giugno 2015 n. 8, recante "Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipate dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- ❖ Circolare Utilitalia n. 00204/AG del 3 dicembre 2015 recante "Aggiornamento 2015 Piano nazionale anticorruzione";
- ❖ Circolare Utilitalia n. 01004/GL del 24 gennaio 2018 recante "Nuove linee guida in materia di anticorruzione e norme in materia di whistleblowing".



TITOLO 2 – CENNI DI STORIA SOCIETARIA

La **Energia Verde Idrica S.p.A.**, denominata brevemente **E.V.I. S.p.A.**, è una società per azioni costituita dal C.I.S.I. – Consorzio Intercomunale Servizi Ischia – e dal Comune di Procida in data 03.02.2000, con atto per Notar N. Capuano, Rep. 96731, Racc. 19897, avente ad oggetto le seguenti attività:

“1) Gestione del servizio idrico integrato come definito all'art. 4 comma 1 lettera f) della legge 36/94 con ciò intendendosi captazione e distribuzione dell'acqua potabile, raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue, ivi compresa la realizzazione e la manutenzione delle opere a tal fine necessarie:

2) gestione del servizio di pubblica illuminazione;

3) gestione del servizio di produzione e di distribuzione del gas metano;

4) gestione del servizio di produzione e distribuzione dell'energia elettrica derivante da fonti prevalentemente alternative;

5) gestione del servizio di manutenzione delle strade;

6) realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutturali connesse all'oggetto ricompreso nei punti da 1 a 5 del presente articolo”.

* * * * *

Con Legge 22 luglio 1939, n° 1450, veniva costituito l'Ente Autonomo per la Valorizzazione dell'isola d'Ischia (E.V.I.), dotato di personalità giuridica, con specifica titolarità, tra l'altro, del servizio pubblico di approvvigionamento idrico e di distribuzione di acqua potabile.

Successivamente, con delibera di Giunta della Regione Campania n° 6759 del 6 dicembre 1974, veniva nominato il Commissario Liquidatore della E.V.I. con incarico di predisporre lo schema di ripartizione del patrimonio del cessato E.V.I. al fine di provvedere al suo trasferimento ai Comuni dell'Isola d'Ischia e di assicurare la gestione dei Servizi dell'Ente *“... Nell'attesa che detti servizi siano assunti dalle Amministrazioni”.*

Immediatamente dopo, con decreto del Prefetto di Napoli n°48913 del 17 gennaio 1975, fu costituito il C.A.F.I. – Consorzio Acquedotto e Fognature tra i Comuni dell'isola d'Ischia – deputato alla gestione del servizio acquedotto e fognature tra i comuni dell'isola d'Ischia, e subentrante, quindi, a tutti gli effetti nella titolarità del servizio idrico dell'E.V.I.

Il C.A.F.I. rilevava la titolarità, le competenze funzionali ed i servizi sino ad allora in capo e svolti dal Commissario Liquidatore dell'E.V.I.

Con atto di convenzione del 13 marzo 1997, i sei Sindaci dell'isola d'Ischia componenti l'assemblea C.A.F.I. procedevano, ai sensi dell'art. 60 della legge 142/90, all'adeguamento del Consorzio medesimo, il quale assumeva la denominazione di C.I.S.I. – Consorzio Intercomunale Servizi Ischia – ed adottavano un nuovo statuto che prevedeva anche la possibilità di gestire tutti i servizi pubblici a rilevanza economica.

Il C.I.S.I., diretto subentrante al C.A.F.I. ed alla E.V.I. nella titolarità del servizio idrico, ha, sino al 31 luglio 2000, gestito direttamente il servizio idrico integrato nelle forme e modalità previste dalla legge.



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio CISI ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

Il 20 gennaio 2000, l'Assemblea del C.I.S.I., deliberò di costituire una società per azioni per la gestione dei servizi pubblici, nonché per la realizzazione e gestione di opere pubbliche ed infrastrutture connesse ai servizi gestiti, ex art. 22, commi I e III, lettera "e", legge 8 giugno 1990, n° 142, nonché ex art. 19, legge 11 febbraio 1994, n° 109.

L'Assemblea deliberava, altresì, di affidare alla costituenda società il servizio idrico integrato, il servizio di produzione e distribuzione dell'energia elettrica derivante da fonti prevalentemente alternative nonché la realizzazione delle opere pubbliche ed infrastrutturali connesse al servizio idrico integrato ed al metano con concessione in uso della predetta società di tutti i beni e gli impianti all'uopo necessari.

Nello stesso tempo, in data 1° febbraio 2000, il Consiglio Comunale del Comune di Procida deliberava di costituire, con il C.I.S.I., una società per azioni avente ad oggetto la gestione dei servizi pubblici, cui affidare il servizio idrico integrato ed il servizio di pubblica illuminazione.

Per effetto delle delibere da ultimo richiamate, in data 3 febbraio 2000, con atto per Notar N. Capuano, Rep. n° 46731, racc. n° 19897, veniva costituita tra il C.I.S.I. ed il Comune di Procida, la società per azioni "Energia Verde ed Idrica S.p.A.", denominata brevemente E.V.I. S.p.A., avente per oggetto la gestione dei servizi sopra menzionati e dotata di un capitale sociale di Euro 400.000, rappresentato da n° 40.000 azioni del valore di 10 Euro cadauna. Il capitale sociale veniva sottoscritto e versato, quanto ad Euro 320.000 (80% del capitale sociale) dal C.I.S.I., quanto ad Euro 80.000 (20% del capitale sociale) dal Comune di Procida.

Con contratto di servizio e di concessione amministrativa del 16 giugno 2000, Rep. n° 1076, il C.I.S.I. affidava all'E.V.I. S.p.A. la gestione e la disciplina del servizio idrico integrato di cui all'art. 4, comma 1, lettera f della legge 36/94 e concedeva in uso alla suddetta società i beni appartenenti al C.I.S.I. e quelli relativi agli impianti di depurazione e fognari come da inventario allegato al contratto stesso.

Per effetto della deliberazione C.I.S.I. n° 1 del 21/01/2000, dei contratti di servizio e concessione amministrativa del 16/06/2000 e del successivo patto aggiunto del 06/10/2000, Rep. n° 1089, l'E.V.I. S.p.A. subentrava, con decorrenza dal 01/08/2000, nella gestione di tutte le attività e passività del C.I.S.I. ed in tutti ai rapporti e contratti posti in essere dal Consorzio, inerenti ai servizi affidati, come da verbale contenente l'indicazione analitica della attività e passività e del personale trasferito dal C.I.S.I. all'E.V.I. S.p.A. redatto in data 29/07/2000.

La società è attualmente in liquidazione volontaria e gestisce esclusivamente il ciclo idrico integrato sulla sola isola di Ischia, nel golfo di Napoli.



TITOLO 3 - IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Tra gli adempimenti previsti dal PNA e dalla L. 190/2012 è previsto che: *“Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri piani di prevenzione della corruzione (...)”*.

L'Energia Verde Idrica S.p.A. ha nominato, con provvedimento dell'Organo Amministrativo - Prot. Int. N. 11 del 15/04/2014 - il proprio Responsabile per la gestione del sistema Anticorruzione e Trasparenza individuandolo nella persona del dott. Ciro Migliaccio. Parte integrante del presente Piano è la determina relativa alla nomina del predetto Responsabile scaricabile dal link della pubblicazione della stessa:

http://www.evi-spa.it/AmministrazioneTrasparente/ResponsabilePrevenzioneCorruzione/Provvedimento%20nomina%20RPC_RT.pdf .

Il Provvedimento di nomina è di competenza dell'Organo Amministrativo. Secondo le precisazioni della Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri, la nomina è stata comunicata all' Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso la modulistica predisposta e pubblicata sul sito istituzionale.

Fermo restando che il ruolo del Responsabile della prevenzione della Corruzione è di carattere prettamente preventivo, per quanto previsto dalle norme (L.190/2012 – D.lgs. 33/2013), al RPCT sono stati assegnati in particolare i seguenti compiti:

- a) Elaborazione della proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione da adottare da parte dell'organo amministrativo;
- b) Verifica in ordine all'efficace attuazione ed alla sua idoneità, proponendo le opportune modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- c) Definizione delle procedure più appropriate per la selezione e la formazione, in collaborazione con i Responsabili Direttivi di Area competenti, dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- d) Attuazione dei criteri definiti nel Piano volti ad assicurare, d'intesa con il Responsabile Direttivo di Area competente e compatibilmente con le risorse a disposizione e le professionalità presenti in azienda, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato che siano commessi reati di corruzione;

Relativamente al più volte richiamato D.Lgs. 33/2013:

- e) Controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- f) Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (documento che costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione), all'interno del quale devono essere previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il piano anticorruzione;
- g) Controllo in ordine alla regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.



L'attività del Responsabile dovrà essere affiancata dall'attività dei Responsabili Direttivi di Area, ai quali sono affidati doveri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione.

Un preciso dovere di collaborazione nel gravoso compito assegnato al RPCT è assegnato a tutto il personale dipendente che è chiamato a farsi parte diligente nel processo di gestione del rischio.

Al Responsabile della Prevenzione l'Organo Amministrativo assegna le adeguate risorse umane strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio, perché possa adeguatamente affrontare la tematica. Allo stesso, assicura e garantisce lo svolgimento delle funzioni di RPCT in condizioni di indipendenza e di garanzia rispetto all'organo di indirizzo e rispetto alla struttura aziendale.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Responsabile redige una relazione annuale, a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale, come previsto dall'art. 1, comma 14 della L. 190/2012.

* * * * *

COSTITUZIONE SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Nell'ambito del supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

- l'art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione;
- l'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a *"fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione"*².
- l'art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a *"rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione"*;
- l'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Inoltre, la Circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – statuisce che *"Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. **L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.***

² Tale soggetto competente è stato sin da subito (circolare del DFP n.1/2013) individuato nel RPCT. A proposito l'Autorità nel PNA 2016 (§ 5.2), richiamando tale disposizione, ha auspicato la creazione di un rapporto di collaborazione all'interno delle p.a. con il RPCT specie da parte di quei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.



Alla luce del richiamato dettato normativo, ferme le risorse economiche messe a disposizione del RPCT con la Determinazione n. 7 dell'11/03/2021 adottante gli obiettivi strategici da implementare nel Piano, è costituito, in posizione di staff dell'Organo Amministrativo, svincolato dalla gerarchica subordinazione delle Aree aziendali e sovraordinato agli uffici di staff dell'organo amministrativo già costituiti, il Servizio Anticorruzione e Trasparenza della EVI S.p.A. La responsabilità del Servizio è affidata al RPCT *pro tempore*. Nel mentre, i Responsabili Direttivi di Area aziendale sono designati referenti per la corruzione e la trasparenza per le diverse articolazioni aziendali di propria competenza.

Il RPCT rimane comunque il riferimento unico per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito aziendale e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare. Le modalità di raccordo e di coordinamento tra il Responsabile della prevenzione e i Referenti potranno essere oggetto di separato atto del Servizio, in modo da creare un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per l'esercizio della funzione.



TITOLO 4 - OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO

Fermi gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di promozione di maggiori livelli di trasparenza per il triennio 2021-2023, l'Energia Verde Idrica S.p.A., coerentemente con l'esigenza di assicurare le migliori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine della Società, delle aspettative degli azionisti e del lavoro dei dipendenti, mira a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi potenzialmente configurabili al suo interno implementando nel tessuto aziendale le fattispecie previste dalla Legge 190/2012, secondo le indicazioni del PNA.

In particolare, alla luce dell'allegato 1 al PNA 2019, il percorso di costruzione del Piano ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

- compiti dei principali attori
- analisi di contesto;
- mappatura dei processi
- valutazione del rischio;
- trattamento del rischio;
- monitoraggio e riesame;
- consultazione e comunicazione.



TITOLO 5 – COMPITI DEI PRINCIPALI ATTORI

In ossequio alle prescrizioni del PNA 2019 (allegato 1, p. 7, cpv. 3) si provvede a specificare i compiti dei vari attori coinvolti nella gestione del rischio all'interno dei PTPCT in modo da attivare, eventualmente, quanto disposto dal quarto periodo del comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012³ e dal secondo periodo del comma 14 del medesimo articolo⁴.

Alla luce anche della parte generale del PNA 2019, che sistematizza il ruolo degli attori interni all'ente nel contesto del sistema di prevenzione della corruzione, si provvede a distinguere gli attori esterni all'azienda da quelli interni. Mentre i primi sono difatti preposti ad indirizzare, o vigilare, sull'azienda, i secondi hanno la responsabilità di modificare i processi in cui agiscono coerentemente a quanto previsto dalla normativa.

Uno spettro così composito di attori a presidio della tematica corruttiva è motivato dalla necessità:

- di una responsabilità diffusa all'interno dell'organizzazione, dal vertice della struttura fino al personale operativo;
- del decentramento delle funzioni di controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza (dall'ANAC, agli organi di indirizzo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza);
- di un presidio sia interno che esterno in tema di controlli e sanzioni per mancato adempimento degli obblighi.

5.1. Attori esterni del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza

- **ANAC**: definisce la strategia nazionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Elabora il PNA, quale atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione dei piani di dettaglio da adottare da parte delle singole amministrazioni;
- **Amministrazioni controllanti**: sia il consorzio C.I.S.I. (azionista societario per l'80%) che il comune di Procida (azionista societario per il 20%) sono stati resi partecipi dal RPCT del processo di aggiornamento e riscrittura del Piano. Si è inteso estendere una forma di partecipazione e richiesta di collaborazione anche alle amministrazioni comunali consorziate nel C.I.S.I.

5.2. Attori interni del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza

La lettura delle parti del PNA 2019 riservate agli attori interni, fa emergere l'intento dell'Autorità di creare una cartografia dinamica del sistema di anticorruzione, con un assetto organizzativo composto da un insieme di poli nevralgici (gli attori) uniti indissolubilmente da una serie di doveri e responsabilità reciproche (flussi di informazione), al fine di dare effettività alle misure definite nel PTPCT. In tale cartografia, il RPCT assume il ruolo di punto cardinale di riferimento, e in quanto tale ne vengono identificate con attenzione le caratteristiche quali ad esempio nomina, funzioni e responsabilità, durata e strumenti per la sua tutela. Il RPCT è il garante e il facilitatore del sistema, il cui compito è anche quello di coordinare le attività delle altre figure coinvolte. Con riferimento ad esse è possibile osservare che viene sottolineata l'importanza di un ruolo attivo e propositivo per tutti i

³ Il quale prevede: «il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza».

⁴ Il quale prevede: «La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare».



dipendenti, non solo nelle condizioni che richiedono il ricorso al whistleblowing, ma anche e soprattutto in un'attività di analisi e valutazione dei processi interni all'organizzazione, tesa ad un loro miglioramento anche nell'ottica della prevenzione dei rischi corruttivi. Sono attori interni:

- **L'Organo Amministrativo:** il Liquidatore Unico ha un ruolo preminente nella prevenzione del fenomeno corruttivo, in quanto è posto a monte della scelta del RPCT e adotta, su proposta di quest'ultimo, i principali atti in materia di anticorruzione e trasparenza. L'allegato 1 al PNA 2019 precisa che tale organo:
 - i. valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio;
 - ii. assicura al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
 - iii. promuove la formazione e la sensibilizzazione alla cultura della valutazione del rischio.
- **Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:** rappresenta il pilastro su cui poggia il sistema di prevenzione. Anche nel più recente PNA, acquisisce un ruolo cruciale nella definizione del sistema di prevenzione alla corruzione. Non a caso, la centralità di tale figura comporta che il tema sia trattato in ben due allegati al PNA 2019.
- L'allegato 1 (dopo aver ricordato che il RPCT assume un ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio) definisce che il RPCT può avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, se presenti. Considerando poi che l'allegato 3 al PNA 2019 riassume i principali riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni di tale figura, è il PNA 2019 stesso a fare sintesi di quanto finora disposto per questo attore organizzativo, anche alla luce della deliberazione ANAC n. 840/18. In particolare, la parte IV del PNA 2019 si focalizza sul RPCT, andando a sistematizzare una serie di indicazioni.
- **Referenti della prevenzione della corruzione:** L'Allegato 1 del PNA 2013 aveva sin da subito fatto emergere la necessità di una impostazione organizzativa in tema di anticorruzione che non peccasse di centralismo. Infatti, tra gli attori organizzativi dell'ente aveva individuato i referenti per la prevenzione della corruzione, ciascuno per la rispettiva area di competenza.

Tali referenti:

- i. **sono individuati nel PTPC** (secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013) quali componenti del Servizio Anticorruzione e Trasparenza **nelle persone dei Responsabili Direttivi di Area aziendale;**
- ii. svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività aziendale, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai Responsabili assegnati ai servizi / uffici di riferimento;
- iii. osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, Legge n. 190/2012).
- **I responsabili delle unità Organizzative aziendali (Servizi e Uffici):** la collaborazione tra RPCT e Responsabili di Servizio e Ufficio è propedeutica alla definizione ed applicazione di misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo. In sostanza, si può definire che il ruolo dei responsabili delle unità organizzative, così come già delineato nei PNA 2013 e nell'aggiornamento del 2015 nonché sistematizzato nell'Allegato 1 del PNA 2019, sia quello di:
 - i. valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio in sede di formulazione degli obiettivi;
 - ii. partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi con il RPCT e fornendo dati e informazioni;



- iii. sviluppare le proprie competenze e promuovere la formazione dei propri dipendenti nonché la cultura dell' integrità;
 - iv. attuare le misure di propria competenza previste dal PTPCT e favorirne l'applicazione da parte del proprio personale;
 - v. tener conto, in sede di monitoraggio, del reale contributo e della collaborazione dei dipendenti alla gestione del rischio.
- **Tutti i dipendenti aziendali:** Anche per quanto concerne i dipendenti vige la stessa disposizione generale circa la fattiva collaborazione con il RPCT e l'ampia condivisione degli obiettivi, e dei valori stessi, del sistema di prevenzione. Da ciò deriva la centralità del ruolo dell'attività formativa in materia. La qualifica di dipendente è intesa in senso ampio e generale e va a includere in modo netto tutto il personale in servizio, compresi i collaboratori esterni e quelli a tempo determinato. Il PNA 2019 ricorda che l'art. 8, D.P.R. n. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n.190/2012). Restano valide le indicazioni del PNA 2013 e dell'aggiornamento 2015 che vedono i dipendenti protagonisti del processo di gestione del rischio, nonché quali possibili segnalatori di situazioni di illecito e di conflitto di interessi. Oltre a ciò, ovviamente, i dipendenti devono osservare le misure contenute dal PTPCT, collaborare attivamente con il RPCT secondo le indicazioni fornite dalla normativa. La mancata collaborazione è oggetto di azione disciplinare verso i dipendenti stessi.
- **Il Servizio Gestione Risorse Umane:** è il Servizio aziendale titolato allo svolgimento dei procedimenti disciplinari.
- i. Ai sensi dell'art. 1 c. 7 della legge 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza *«indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza»*;
 - ii. Nella malaugurata ipotesi di mancata attuazione delle misure indicate da parte dello stesso Servizio Gestione Risorse Umane la relativa segnalazione sarà inoltrata dal RPCT al Responsabile Direttivo di Area funzionalmente competente.



TITOLO 6 – ANALISI DI CONTESTO: FINALITÀ ED OBIETTIVI

L'analisi di contesto è la prima fase del processo di gestione del rischio, finalizzata a rilevare e analizzare le informazioni necessarie a:

- ❑ comprendere come il rischio, e in particolare il rischio corruttivo, possa verificarsi all'interno dell'azienda per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera e delle caratteristiche organizzative interne;
- ❑ valutare il campo di applicazione del risk management, ovvero obiettivi e livello organizzativo (intera organizzazione, Servizi/ Uffici, processi, eventuali società controllate e collegate);
- ❑ valutare la struttura organizzativa e la disponibilità qualitativa e quantitativa di risorse umane, competenze, sistemi e tecnologie in relazione all'attuazione del processo di risk management.

Ciò consente di definire:

- ❑ i fattori di rischio, ovvero i fattori di stimolo dei principali rischi, di origine sia esterna che interna;
- ❑ le aree di rischio, ovvero l'insieme di obiettivi, attività e/o parti dell'organizzazione esposte al rischio, rispetto alle quali si decide di identificare, analizzare e gestire i rischi;
- ❑ gli attori, le responsabilità, i compiti, i sistemi e i flussi informativi da attivare per una corretta attuazione del processo di risk management.

L'analisi di contesto si suddivide in analisi di contesto esterno e analisi di contesto interno.

6.1. Il contesto esterno

Ai fini dell'analisi di contesto esterno ci si è avvalsi dei seguenti documenti:

- relazione a cura del Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale dal titolo *“Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”* pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno in data 12 gennaio 2021 ⁵;
- relazione della Direzione Investigativa Antimafia relativa al primo semestre 2020 pubblicata on line il 25 febbraio 2021 ⁶ ;
- Rapporto ISTAT pubblicato il 10 aprile 2020 dal titolo *“Rapporto sul territorio 2020. Ambiente, economia e società”*,⁷

In relazione al contesto complessivo, geografico, sociale ed economico, sono stati tenuti in considerazione i seguenti aspetti.

La EVI S.p.A. ha la sede principale nel comune di Ischia, sull'isola omonima, in provincia di Napoli, nell'ambito della Regione Campania.

La condizione di insularità, rispetto al dato territoriale considerato, ha avuto dei benefici riflessi nel mantenere complessivamente *“distante”* l'isola da manifestazioni di criminalità organizzata presenti in continente. L'analisi dei dati utilizzati, difatti, non ha evidenziato la presenza sul territorio di organizzazioni criminali.

⁵ <https://www.interno.gov.it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata> .

⁶ <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/1sem2020.pdf> .

⁷ <https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/territorio2020/Rapportoterritorio2020.pdf>



La complessiva condizione sociale della popolazione residente ha notevolmente risentito della pandemia da COVID 19 in corso, indebolendo ulteriormente le fasce più deboli.

L'economia complessiva dell'isola di Ischia, prevalentemente basata in larga parte sul comparto turistico, è stata difatti ampiamente danneggiata dal virus pandemico; gli effetti negativi della congiuntura economica si sono direttamente riverberati sui livelli occupazionali che il comparto non riesce più ad assicurare.

Le eventuali pressioni di interessi esterni da parte di lobby presenti sul territorio (albergatori e/o termalisti), potenzialmente incidenti sul rischio corruttivo, sono state superate dal fermo complessivo del comparto.

La complessiva analisi del contesto esterno non ha condotto alla rilevazione di aree di rischio da esaminare prioritariamente, alla identificazione di nuovi eventi rischiosi, alla elaborazione di misure di prevenzione specifiche.

6.2. Il contesto interno

L'analisi del contesto interno ha puntato a far emergere, da un lato, il livello di complessità aziendale, dall'altro, il sistema delle responsabilità.

Relativamente al primo aspetto oggetto di analisi, ovvero la complessità aziendale, sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:

- a) Le dimensioni della struttura e le articolazioni territoriali: L'azienda ha la propria sede principale in Ischia (NA) alla via Leonardo Mazzella, 36. Presso la stessa sono collocati gli uffici del Liquidatore Unico e gli Uffici a staff dell'Organo Amministrativo. Nello stesso edificio hanno sede tutte le aree aziendali, ad eccezione dell'Area Commerciale ubicata sempre nel comune di Ischia (NA) ma alla via Iasolino n. 4. Quest'ultima, ha una propria ramificazione territoriale anche nel comune di Forio (NA) ove recentemente è stato inaugurato uno sportello dedicato all'utenza ed, in parte, destinato a spogliatoio per il personale operaio dipendente. Sempre nel comune di Ischia, alla via Fasolara, è posta l'articolazione territoriale del Servizio Acquisti dedicata al magazzino ed agli spogliatoi per il personale operaio.
- b) La dotazione di personale per macro-voci: al 01/03/2021 il personale aziendale è composto da 68 dipendenti, di cui 34 amministrativi e 34 operai;
- c) I luoghi ed i settori in cui l'organizzazione opera: l'azienda realizza la propria attività lavorativa esclusivamente sul territorio dell'isola di Ischia ed opera nel settore idrico e fognario.

Ai fini della identificazione del sistema delle responsabilità organizzative aziendali sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:

- a) L'organo di indirizzo: il Liquidatore Unico, nella qualità di L.R.P.T. della EVI S.p.A. in liquidazione, può essere equiparato all'organo di indirizzo politico amministrativo delle amministrazioni pubbliche;
- b) La struttura organizzativa: al fine di avere una visione di sintesi dell'intera struttura, si allega organigramma aziendale aggiornato al 01/03/2021 (**allegato 1**) ;
- c) Ruoli e responsabilità: l'Azienda è complessivamente suddivisa in cinque aree di interesse. Le relative responsabilità sono affidate:
 - i. AREA PRODUZIONE: ing. Francesco Trani;
 - ii. AREA COMMERCIALE: sig. Walter Sansone;
 - iii. AREA FINANZA: dott. Luigi Sasso;
 - iv. AREA AMMINISTRAZIONE: dott.ssa Maria Pirozzi;
 - v. AREA LEGALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE: sig. Walter Sansone;



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio CISI ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

- d) Il sistema delle deleghe:
 - i. i Responsabili Direttivi di Area sono stati autorizzati dal Liquidatore Unico, con atti interni all'organizzazione, all'acquisto ed alla spesa per forniture, servizi e lavori; i limiti di spesa sono fissati dal Liquidatore;
 - ii. Il Responsabile Direttivo di Area Commerciale ed il Responsabile del Servizio Legale sono stati costituiti Procuratori aziendali per la sottoscrizione dei contratti di fornitura e per la fase di recupero dei crediti aziendali.
- e) Risorse: l'attuale stato di liquidazione impedisce il reperimento di fondi extra aziendali sia per la gestione ordinaria che straordinaria. Ad oggi, l'attività dell'amministrazione è attuata esclusivamente con fondi aziendali.



TITOLO 7 – MAPPATURA DEI PROCESSI

Il P.N.A. prevede che la società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di corruzione previsti dalla Legge 190/2012.

La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno della Società (utente). Il processo può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più soggetti interni ed esterni all'azienda.

La mappatura consiste nell'identificazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase.

Per la valutazione del rischio si intende il processo di identificazione e analisi del rischio di corruzione insito nei vari processi aziendali.

L'identificazione consiste nella individuazione e descrizione dei possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo. Questi emergono non soltanto considerando il contesto interno ed esterno in cui opera l'EVI S.p.A. ma anche mediante consultazione e confronto tra i vari soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o la fase di processo si colloca.

Nell'ambito delle attività di aggiornamento e riscrittura del PTPCT 2021 - 2023 si è avviato un percorso di graduale coinvolgimento dei singoli responsabili di servizio/ufficio funzionalmente collegato ad una profonda rivisitazione dei processi precedentemente mappati; e ciò, al fine di dare risposta alla nuova visione del PNA 2019 garantendo un approccio valutativo di tipo qualitativo.

In questa prima fase (marzo 2021), a ragione della flessibilità del concetto di "mappatura dei processi", non definito in maniera esogena dalla normativa, valutata la disponibilità di risorse umane e competenze di cui l'EVI S.p.A. dispone nonché di risposte in termini qualitativi ricevute da parte dei Responsabili di Servizio ed Ufficio alla complessiva ricostruzione dei processi aziendali, si è valutato di adottare un livello di dettaglio della mappatura con una analiticità embrionale, per poi gradualmente passare, in corso di esercizio, ad una maggiore specificazione analitica delle singole fasi di processo.

La scelta, mira, innanzitutto, ad una aggregazione funzionale dei tanti procedimenti rilevati in processi unitari, ma tiene soprattutto conto della reale utilità e della conseguente sostenibilità organizzativa.

In particolare, relativamente alla descrizione, per il corrente anno 2021 il lavoro della struttura sarà principalmente rivolto alle aree di rischio generali. Per gli anni 2022 – 2023, oltre ad una maggiore analisi di dettaglio delle aree di rischio generali, si volgerà l'attenzione alle aree di rischio specifiche individuate all'interno delle singole Aree aziendali, salvo eventuali variazioni della attuale struttura.

Al fine di documentare l'effettivo svolgimento della mappatura dei processi, è a disposizione degli Enti di controllo l'intero fascicolo di rilevazione / mappatura dei processi aziendali.



TITOLO 8 - GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- 1) mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
- 2) valutazione del rischio;
- 3) trattamento del rischio;
- 4) monitoraggio e riesame;
- 5) consultazione e comunicazione

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendati nelle sette Tavole allegate. Di seguito vengono descritti i passaggi dell'iter procedurale esplicito nelle successive tabelle.

8.1 Le aree di rischio generali⁸

Le aree di rischio generali per tutte le amministrazioni, così come riportate nella tabella 3 del Piano nazionale anticorruzione 2019 sono le seguenti:

- 1) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- 2) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- 3) Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture);
- 4) Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale);
- 5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 7) Incarichi e nomine;
- 8) Affari legali e contenzioso.

8.2 Aree di rischio specifiche⁹

Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate dall'Azienda, in base alle proprie specificità, e corrispondenti all'attuale ripartizione aziendale in Aree omogenee:

- 9) Area Produzione;
- 10) Area Commerciale;
- 11) Area Finanza;
- 12) Area Amministrazione;
- 13) Area Legale e Tecnologie Informatiche;
- 14) Area di Staff Organo Amministrativo.

Nelle aree specifiche sono stati inseriti i processi mappati all'interno delle Aree aziendali ma non rientranti nelle aree generali di cui al punto 8.1.

Le Aree di rischio generali e specifiche sono indicate nella Tavola 1.

A conclusione della fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a rischio. Tale elenco, aggregato per aree di rischio, è riportato nella allegata Tavola 2 e definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio.

8.3 Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

⁸ Precedentemente definite "obbligatorie" -

⁹ Precedentemente definite "Altre aree di rischio".



- ❑ identificazione dei rischi ¹⁰;
- ❑ analisi dei rischi;
- ❑ ponderazione dei rischi.

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

- a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'EVI S.p.A., di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- b) dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'azienda.

Nell'ambito della definizione dell'oggetto di analisi ¹¹, in questa prima fase (marzo 2021), si ritiene necessario utilizzare un livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi prendendo in considerazione come oggetto di analisi, unitariamente, il solo processo complessivo.

E ciò, sulla base della:

- ridotta dimensione organizzativa;
- assenza di risorse umane e materiali adeguate;
- particolare situazione di criticità rappresentata dall'attuale di Liquidazione.

Nelle annualità successive (2022 – 2023) si cercherà di provvedere alla scomposizione del processo in singole attività funzionalmente collegate alla identificazione degli eventi rischiosi. Le tavole allegare sono state già predisposte per quello che rappresenterà il percorso da seguire nell'opera di miglioramento della mappatura realizzata.

La tecnica impiegata in questa prima fase di avvio del progetto di complessiva mappatura per l'identificazione degli eventi rischiosi si basa sulla attenta lettura delle relazioni consegnate dai responsabili di servizio / ufficio dell'EVI S.p.A. nonché le risultanze dell'analisi di contesto.

L'individuazione degli eventi rischiosi ha condotto alla formalizzazione dei rischi nel relativo registro (o catalogo dei rischi) – Tavola 5.

ANALISI DEI RISCHI

L'analisi del rischio è stata condotta attraverso i seguenti :

- **analisi dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (FATTORI ABILITANTI):**
 - a. mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli);
 - b. mancanza di trasparenza;
 - c. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
 - d. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
 - e. scarsa responsabilizzazione interna;

¹⁰ Fase comprensiva della definizione dell'oggetto di analisi, delle tecniche di identificazione dei rischi e della relativa formalizzazione degli stessi.

¹¹ PNA 2019, Allegato 1, paragrafo 4, punto 4.1, lett. a), p. 29.



- f. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g. inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

- **stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.**

Dato l'oggetto di analisi (il processo nella sua interezza), in questa fase si stimerà il livello di esposizione riferito al processo complessivamente inteso.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio si è provveduto a:

- a. scegliere un approccio qualitativo, utilizzando le valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi,
- b. individuare i criteri di valutazione (indicatori di rischio),
- c. rilevare i dati e le informazioni,
- d. formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

PONDERAZIONE DEI RISCHI

Nell'ambito della ponderazione dei rischi, all'esito delle risultanze della fase precedente, si è provveduto a stabilire

- 1) le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- 2) le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

8.4 Il trattamento del rischio

Nell'ambito della fase di trattamento del rischio si sono individuate e progettate le misure per la prevenzione della corruzione.

In primo luogo, si è operata la distinzione tra **misure generali** e **misure specifiche**. Le misure generali, come noto, intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

Quali misure generali e specifiche, si sono adottate:

- a) controllo: verifica del rispetto di determinate prescrizioni normative;
- b) trasparenza: rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa;
- c) regolamentazione: adozione di specifici atti normativi interni;
- d) semplificazione: introduzioni di misure che semplificano i rapporti interni ed esterni;
- e) formazione: introduzione di percorsi formativi multilivello;
- f) sensibilizzazione e partecipazione: promozione di una maggiore partecipazione alle attività che compongono il processo;
- g) rotazione: azioni che attengono alle procedure o all'assegnazione di compiti mediante rotazione;
- h) segnalazione e protezione: azioni di garanzia a tutela dei segnalanti;
- i) disciplina del conflitto di interessi: insieme delle attività finalizzate al monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e destinatari dell'azione societaria;
- j) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).



Le misure di trattamento del rischio sono state identificate secondo i requisiti delle misure presenti nel PNA 2019 ¹².

La programmazione delle misure è stata realizzata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- **fasi (e/o modalità) di attuazione della misura.** Laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'azienda intende adottare la misura;
- **tempistica di attuazione della misura** e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenziata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- **responsabilità connesse all'attuazione della misura** (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola). In un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione.
- **indicatori di monitoraggio** e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

I risultati della programmazione sono schematizzati nella Tavola n. 6.

8.5 Monitoraggio e riesame

Nell'ambito della seguente fase il **monitoraggio** è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il **riesame** è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Inoltre, nell'ambito del monitoraggio, distinguiamo

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

In particolare, **relativamente al monitoraggio sull'attuazione delle misure, si procederà con sistemi basati su più livelli, dove, il primo livello sarà assicurato in autovalutazione dalla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure; il secondo livello, invece, è in capo al RPCT. Lo stesso, in tale compito, sarà coadiuvato dai Responsabili Direttivi di Area funzionalmente competenti.**

Il monitoraggio del RPCT dovrà consistere nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si

¹² Allegato 1 PNA 2019, BOX 12 – Requisiti delle misure, p. 42.



articola l'azienda. A tal fine, l'attività di monitoraggio è pianificata e documentata nel **PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE** (Tavola 7) indicante:

- i processi/attività oggetto del monitoraggio;
- le periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento della verifica.

Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT verificherà la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

In ogni caso, al fine di realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell'azienda (c.d. modello di prevenzione a rete), i **responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità di volta in volta indicate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari.**

La valutazione sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio pertiene al RPCT.

Ai fini della valutazione il RPCT valuta, tra l'altro, i seguenti fattori:

- l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso;
- una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);
- una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT interviene con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.

8.6 Consultazione e comunicazione

Il fine ultimo di questa fase è quello di evitare l'autoreferenzialità, con la conseguente produzione di strategie di prevenzione della corruzione inefficaci.

In tale logica, è fondamentale una:

- Attività di coinvolgimento dei soggetti interni (personale, organo amministrativo, etc.) ed esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, etc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell'azienda;
- Attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.



TITOLO 9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

La EVI S.p.A. utilizza la formazione come leva strategica ai fini della diffusione e dello sviluppo delle conoscenze e dei comportamenti funzionali al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali.

In tal senso i temi etici, della legalità, della trasparenza e del contrasto alla corruzione sono destinati a rivestire un peso crescente anche sotto il profilo dell'offerta formativa annualmente somministrata alla platea dei discenti.

La progressiva acquisizione in capo ai responsabili delle strutture aziendali di specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione risulta essenziale nel più ampio scenario costituito dal processo di gestione dei rischi aziendali.

In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali, il Responsabile della prevenzione della corruzione – previa intesa con i Responsabili di Area – individuerà i dipendenti operanti in attività cc.dd. a rischio da sottoporre a programma formativo sui temi dell'etica e della legalità.

La EVI S.p.A. assicurerà un'adeguata formazione ed informazione al personale dipendente; assicurerà inoltre adeguata informazione a riguardo dell'adozione del Piano di prevenzione a collaboratori e partners esterni attraverso idonee modalità operative / canali di comunicazione.



TITOLO 10 - MECCANISMI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

L'articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il cosiddetto whistleblower.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica anticorruzione.trasparenza@evi-spa.it.

La segnalazione deve avere come oggetto: "*Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001*".

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

Nel corso dell'anno 2021 sarà attiva una nuova piattaforma telematica per la gestione informatizzata delle segnalazioni anonime.



Energia Verde Idrica S.p.A. in liquidazione

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio CISI ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.



Energia Verde Idrica S.p.A. in liquidazione

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio CISI ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

PARTE SECONDA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA



TITOLO 11 - IL PIANO DELLA TRASPARENZA

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista, essa infatti consente:

- la conoscenza del Responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'Azienda e, per tal via, la responsabilizzazione dei Responsabili di Area/Servizio/Ufficio;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, in tal modo, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei componenti l'Organo Amministrativo e dei Dirigenti, ove presenti in azienda, e, così, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

Per questi motivi, la Legge n. 190/12 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della Trasparenza che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della Legge n. 241/90 e, successivamente, con l'approvazione del Dlgs. n. 150/09.

La Legge n. 190/12 ha previsto infatti che la trasparenza dell'attività amministrativa, *"che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge"*.

La "Legge Anticorruzione" ha poi previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici nazionali, compresi quelli aventi natura di Enti economici, nonché alle Società partecipate e a quella da esse controllate, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ed ha conferito una delega al Governo per approvare un Decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 34), esercitata con l'approvazione del D.lgs. n. 33/13. Con quest'ultimo provvedimento normativo, il Legislatore ha rafforzato la qualificazione della Trasparenza intesa, a partire dalla Legge n. 241/90 in materia di accesso agli atti, come accessibilità totale delle informazioni concernenti le attività di pubblico interesse svolte dalla Società a partecipazione pubblica locale, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in conformità a quanto stabilito dal DL n. 174/12 in materia di controlli degli Enti Locali sulle proprie partecipate.

Emerge dunque con chiarezza che la Trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per avere un "Gruppo pubblico locale" che, anche attraverso le sue articolazioni societarie, opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'accountability con i cittadini.



TITOLO 12 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA TRASPARENZA

Per quanto riguarda gli Enti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, tra cui rientra l'Energia Verde Idrica S.p.A., il comma 34 dell'art. 1 della Legge n. 190/12 prevede che *"le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli Enti pubblici nazionali, nonché alle Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"*.

Pertanto, gli Enti pubblici economici, le Società a partecipazione pubblica e le Società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono soggetti agli adempimenti di pubblicità relativamente agli aspetti desumibili dai citati commi per tutta la parte di attività di pubblico interesse (previsione poi anche confermata dall'art. 11 del D.lgs. n. 33/13). Considerato peraltro che gli adempimenti di Trasparenza sono stati specificati nel D.lgs. n. 33/13, tali Enti devono attuare la Trasparenza secondo le indicazioni contenute nel Decreto in quanto riferite alle aree menzionate nei commi 15-33.

Gli Enti pubblici vigilati, gli Enti di diritto privato in controllo pubblico e le Società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma) sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall'art. 22 del citato D.lgs. n. 33/13, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli Organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza).

In base alle norme menzionate, gli Enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le Società partecipate e le Società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., devono:

- ❖ collaborare con l'Amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.lgs. n. 33/13;
- ❖ provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 33/13;
- ❖ assicurare tutti gli adempimenti di Trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, seguendo le prescrizioni del D.lgs. n. 33/13 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento alla "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 11, comma 2, D.lgs. n. 33/13).

In base al citato art. 11, comma 2, gli adempimenti di pubblicità non riguardano tutto l'ambito dell'attività di questi soggetti, ma solo quella svolta per il perseguimento del pubblico interesse, secondo una formula ripresa dalla legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ex art. 22, comma 1, lett. e), della Legge n. 241/90.

In entrambe le disposizioni richiamate si è compiuta quindi una scelta parallela sulla Trasparenza, nelle sue due diverse forme della tutela del diritto di accesso e di pubblicità attraverso il sito istituzionale, dando rilievo allo svolgimento dell'attività piuttosto che alla natura soggettiva dell'agente. L'ambito di estensione del regime della Trasparenza



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio CISI ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

deve essere valutato di volta in volta, a seconda del tipo di attività svolta, tenendo presente l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, potendo ritenersi escluse dal regime della pubblicità solo quelle attività che difettano della finalizzazione del pubblico interesse, **non ponendosi neppure come mezzo al fine ovvero in termini di strumentalità rispetto allo scopo.**

In base al comma 5 sempre del medesimo art. 22, poi, *“le Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lett. b), e 2, da parte delle Società direttamente controllate nei confronti delle Società indirettamente controllate dalle medesime Amministrazioni”*. Quindi, ove le Società partecipate siano pure controllate, le stesse saranno tenute a svolgere attività di promozione dell'applicazione della predetta disciplina sulla trasparenza da parte delle Società dalle stesse controllate.



TITOLO 13 - APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA TRASPARENZA ALL'INTERNO DELLA ENERGIA VERDE IDRICA S.p.A.

Tutti i provvedimenti adottati che rientrano tra quelli obbligatori previsti nel punto precedente del presente "Piano" devono essere pubblicati, entro 15 giorni, nell'apposita Sezione del sito internet aziendale.

Per quanto riguarda la trasparenza sul sito istituzionale (www.evi-spa.it), è stata creata una apposita Sezione intitolata "SOCIETÀ TRASPARENTE" nella quale saranno inserire tempestivamente le informazioni, secondo quanto stabilito nel Dl. n. 33/13, in conformità alle Linee guida della CIVIT riportate nella Delibera n. 50/2013 e alle indicazioni fornite di volta in volta dall' ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con riferimento ai dati sui contratti pubblici relativamente a lavori, servizi e forniture.

In base all'art. 1, comma 34, della Legge n. 190/12 e all'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 33/13, come sopra esposto, le disposizioni dei commi da 15 a 33 della stessa Legge n. 190/12 (c.d. "Legge Anticorruzione") si applicano anche alle Società partecipate dalle P.A. e alle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., limitatamente all'attività di interesse pubblico svolta.

Nello specifico, le norme rilevanti per L'EVI S.p.A. sono le seguenti:

- 1) art. 1, comma 15, Legge n. 190/12: la Trasparenza dell'attività amministrativa, in ossequio al dettato costituzionale contenuto nell'art. 117, comma 2, lett. m), è assicurata dalle Società a partecipazione pubblica locale mediante la pubblicazione, nei propri siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle P.A. e delle Società a partecipazione pubblica sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema-tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione;
- 2) art. 1, comma 16, Legge n. 190/12: fermo restando quanto stabilito nell'art. 53 del D.lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'art. 54 del "Codice dell'Amministrazione digitale" di cui al D.lgs. n. 82/05, nell'art. 21 della Legge n. 69/09, e nell'art. 11 del Dlgs. n. 150/09, le Società partecipate assicurano i livelli essenziali (previsti al comma 15) con particolare riferimento ai procedimenti di:
 - autorizzazione o concessione;
 - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del "Codice dei Contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture;

Con riferimento al procedimento di scelta del contraente, l'Energia Verde Idrica S.p.A. nel momento in cui si trova ad affidare all'esterno beni, servizi e lavori, è in ogni caso tenuta a pubblicare sul proprio sito web:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio CISI ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

- l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

- 3) art. 1, comma 29, Legge n. 190/12: l'Energia Verde Idrica S.p.A., in quanto Società partecipata, rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di Posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del Dpr. n. 445/00, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano;
- 4) art. 1, comma 30, Legge n. 190/12: l'Energia Verde Idrica S.p.A., nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della Legge n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo, ha l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'art. 65, comma 1, del codice di cui al D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Nel corso dell'anno 2021, infine, si provvederà ad implementare una nuova piattaforma internet per la pubblicazione dei dati obbligatori.



TITOLO 14 - COMPITI DEL “RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” IN FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il “Responsabile per la prevenzione della Corruzione” svolge le funzioni di “Responsabile per la Trasparenza”, ed in tale veste, egli ha il compito di:

- proporre l'aggiornamento del “Piano”, al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo di gestione ed all'Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito, secondo le rispettive competenze, dai Responsabili degli Uffici della Società.



TITOLO 15 – L'ACCESSO CIVICO

L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 ha previsto l'istituto dell'accesso civico quale diritto di "chiunque", anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Il diritto può essere esercitato gratuitamente senza obbligo di motivazione e la richiesta va inoltrata al Responsabile della Trasparenza all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione.trasparenza@evi-spa.it indicando

- 1) indirizzo e-mail per la risposta;
- 2) indirizzo pagina web in cui sono assenti le informazioni;
- 3) descrizione sintetica della richiesta.

L'accertamento dell'identità del richiedente sarà successivo alla valutazione della richiesta pervenuta.

Ricevuta la richiesta, il Responsabile della trasparenza, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del portale www.evi-spa.it, entro il termine di 30 giorni.

Contestualmente il Responsabile della trasparenza comunica l'avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto è già pubblicato sul Portale, si limita ad indicare il collegamento ipertestuale al documento od ai dati.



TITOLO 16 - RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE N. 190/12 E 33/2013

Le disposizioni del presente *Piano Triennale per la prevenzione della corruzione* eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, in attuazione del principio di carattere generale *tempus regit actum*.

Il "Piano" è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'Azienda, e in seguito a verifica della sua attuazione ed adeguatezza alle indicazioni che verranno di volta in volta fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica e dall' ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) attraverso eventuali modifiche che fossero apportate al "Piano nazionale Anticorruzione" o con altri atti di indirizzo da parte delle Amministrazioni vigilanti.